

Parere del Revisore Contabile**dell'Azienda Pubblica di Servizi alla persona I.T.I.S.****al bilancio economico annuale di previsione per l'esercizio 2022**

Signori consiglieri,

- il conto economico annuale di previsione è previsto dall'art. 6 del regolamento per la disciplina del sistema di contabilità economico patrimoniale e per la gestione del patrimonio nelle aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione Friuli Venezia-Giulia approvato con delibera regionale n. 1555 del 15 ottobre 2021;
- il conto economico pluriennale, in forza del disposto di cui al punto 5 dell'articolo 3, non è obbligatorio nel primo anno di adozione del nuovo sistema di contabilità;
- ai sensi dell'articolo 6 comma 5 bis del L. R. 11 dicembre 2003 n. 19, per dare attuazione al principio di cui all'articolo 3, comma 1 della medesima legge, l'organo di revisione collabora, in particolare, con gli organi amministrativi delle aziende, nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità. L'organo di revisione redige un documento di sintesi degli indici di bilancio, attestanti la regolarità contabile e la stabilità economica e finanziaria, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'azienda;
- la previsione di cui al richiamato comma 5 bis dell'art. 6 non può avere concreta esecuzione in occasione dell'approvazione della proposta di bilancio economico annuale di previsione per l'anno 2022 relativamente alla redazione di un documento di sintesi dei (principali) indici di bilancio, in quanto la situazione patrimoniale (iniziale) non è nota e la cui approvazione (per il primo anno di adozione della contabilità economico patrimoniale) è prevista entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo relativo al primo anno di adozione nel nuovo sistema contabile.

Si ritiene opportuno evidenziare in via preliminare come la proposta portata alla vostra attenzione non abbia funzione autorizzatoria, così come espressamente contenuto nel comma 3 dell'articolo 6 del regolamento su menzionato e che le previsioni che andrete a deliberare vanno sottoposte a verifica periodica almeno semestralmente (tuttavia si invita a prevedere una periodicità maggiormente ricorrente).

Il conto economico di previsione chiude in pareggio assumendo l'ammontare della pressione fiscale pari al valore ante imposte.

Appare necessario porre in evidenza come i valori espressi si basino su presupposti di equilibrio economico e quindi profondamente diversi da quelli utilizzati negli anni pregressi.

In particolare relativamente all'incidenza degli ammortamenti, gli stessi rappresentano la quota di costo idealmente riconducibile alla fruizione dei beni strumentali nell'annualità di riferimento ai fini del conseguimento dei ricavi, in applicazione del principio della correlazione tra costi e ricavi di competenza.

Diversamente, sino al 2021 l'integrale onere correlato agli investimenti trovava preventivo supporto nelle disponibilità a valere sull'annualità stessa. Dal 2022 il recupero "finanziario" degli investimenti effettuati è da ricercarsi nella quota parte dei ricavi presunti da conseguire e quindi "destinato" alla "ricostruzione" della liquidità e/o al rientro in tema di indebitamento sostenuto per l'acquisizione dei beni strumentali ad utilizzo pluriennale. Appare quindi evidente che l'equilibrio economico, così come oggi inteso ricomprende anche il recupero degli investimenti (al netto dei contributi ricevuti ed a essi riconducibili) tramite la sistematica imputazione a conto economico di un onere "non monetario" che incide in termini di risultato ma che rappresenta implicitamente recupero di liquidità.

Dall'esame delle voci costituenti il conto economico di previsione e del loro ammontare, particolare risalto va destinato a "Proventi ordinari da alienazione immobili" per l'ammontare di € 1.596.864 che nell'espone (formalmente) la plusvalenza da realizzo, in considerazione del fatto che la voce si riconduce a proprietà aziendali totalmente spese negli anni precedenti, ne espone anche l'effetto finanziario.

L'operazione che per l'ente appare di natura "non ordinaria", è stata già oggetto di discussione (ancorché soluzione poi non percorsa) già per l'annualità 2021: per la riproposizione e per le relative motivazioni (peraltro già note) si rinvia ai documenti posti al vostro esame.

Di tutta evidenza come tale voce contribuisca al raggiungimento dell'equilibrio del conto economico preventivo, ma non sia ripetibile per le annualità successive.

Dalla lettura del documento di previsione di tesoreria la riduzione di quasi 2 milioni appare sostanzialmente riconducibile ai nuovi investimenti, con ciò indirettamente indicando che le alienazioni appaiono destinate alla gestione corrente.

Come già espresso nella relazione al preventivo 2021 *"Il protrarsi delle incertezze sia in tema di contributi che il perdurare dell'evento pandemico, non permettono oggi di prevedere il raggiungimento di un naturale equilibrio della gestione corrente, da cui la vostra scelta di intervenire in via straordinaria (in un contesto straordinario) computando all'interno delle entrate correnti, flussi derivanti dal realizzo di beni patrimonio disponibili, attentamente individuati."*

Pur con il trascorrere del tempo, poco di fatto risulta mutato rispetto al 2021, se non un leggero incremento della presenza di giornate/ospite, che tuttavia riduce solo marginalmente il tema dell'equilibrio economico-finanziario.

Richiamo qui altro passaggio presente nella mia precedente relazione: *"Già nella precedente relazione al bilancio preventivo 2020 esprimevo come risultasse emergere necessità (anche se riconducibile ad altre tematiche e per valori non paragonabili a quelli attuali) di ipotesi di sviluppo di attività miranti a rivedere le politiche atte allo sviluppo di nuove entrate."*

Il contesto in cui operare l'ente è caratterizzato da significativa rigidità, dovendo offrire un servizio non derogabile nelle sue essenzialità e che, a causa della situazione di "permanente" straordinarietà, appare economicamente più gravoso ed a cui va aggiunto il gravame di una significativa riduzione dei ricavi caratteristici; un tanto, come già evidenziato, comporta il mancato raggiungimento del punto di equilibrio economico-gestionale (al netto di eventuali interventi di contributi a sostegno).

Oggi avremmo tutti auspicato di poter considerare l'aleatorietà derivante dalla straordinarietà della situazione, ipotesi superata ma così non è; ma anche se in parte lo fosse la possibilità di raggiungere volumi di ricavi caratteristici pregressi appare ancora lontana e condizionata da quello che potrebbe essere un lento processo di progressione nell'accoglienza, dal che lontano appare il raggiungimento "naturale" del punto di equilibrio.

Come già espresso in precedenti occasioni, pur nella comprensione delle difficoltà e dei vincoli che pervadono l'ente, si ripropone l'invito ad una profonda riflessione sulle strategie presenti e future.

Il sottoscritto Revisore, dopo aver esaminato il conto economico di previsione, gli atti che lo compongono, sentito l'organo preposto alla stesura, approfondite le tematiche ritenute maggiormente sensibili alle valutazioni di natura soggettiva, interamente richiamando quanto sopra espresso, esprime parere favorevole all'approvazione del conto economico annuale di previsione 2022 così come formulato nella sua previsione di pareggio ad € 17.117.233.

Trieste, 27 dicembre 2021

Il revisore unico

dott. Alessandro Merlo



